C_I625 - P - N.20190041452 del 29-07-2019

Città di Seregno

COMUNE DI SEREGNO
0041452/19 29/07/2019
PARTENZA - 02 - 03

A Ilaria Anna Cerqua
consigliere comunale

indirizzo pec

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE CERQUA PROT. N. 0037973/10.07.2019, "#URBANISTICA «COMMISSIONE PAESAGGIO» ... FORSE INUTILE E PROBABILMENTE ILLEGITTIMA?".-

Con riferimento all'interpellanza in oggetto giova innanzitutto ricordare il processo che ha determinato la soppressione della Commissione Edilizia e l'istituzione della Commissione per il Paesaggio:

- l'eliminazione della Commissione Edilizia, quale organismo non ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente era stata già deliberata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 90 del 1 luglio 2008, nonché ribadita nelle deliberazioni consiliari n. 73 del 07.07.2009, n. 83 del 09.11.2010 e n. 139 del 13.12.2011 (il Consiglio Comunale non ha adottato alcun atto di pari oggetto per gli anni 2012-2013-2014). Nei sopracitati atti il Consiglio Comunale dava altresì mandato ai servizi competenti di sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare le modifiche al vigente Regolamento Comunale Edilizio, tese al recepimento dell'eliminazione della Commissione Edilizia comunale;
- con deliberazione consiliare n. 125 del 12 dicembre 2013 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Seregno, che prevedeva, all'art.59 del Piano delle Regole l'istituzione della Commissione Paesaggio;
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 25.03.2014 si dava atto che "*... in via transitoria sino all'approvazione di idonea costituzione e regolamentazione, le competenze previste dal Piano di Governo del Territorio alla "Commissione Paesaggio" verranno svolte dalla "Commissione Edilizia"*;
- con deliberazione consiliare n. 51 del 28 giugno 2014, è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Seregno, che prevedeva l'istituzione della Commissione Paesaggio;
- quanto sopra veniva evidenziato anche nella deliberazione consiliare n. 60 del 10.11.2015 "Individuazione Comitati, Commissioni, Consigli e altri organi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Seregno", confermando "*limitatamente alla Commissione Edilizia, quanto disposto al punto 3) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 90 del 01.07.2008 e ribadito con le deliberazioni consiliari n. 73 del 07.07.2009, n. 83 del 09.11.2010 e n. 139 del 13.12.2011...*".

Relativamente all'iter attuato per l'abrogazione della Commissione Edilizia si evidenzia quanto segue:

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

- la Commissione Edilizia è disciplinata dall'art. 30 della L.R. n.12/2005, da Lei correttamente trascritto nel testo dell'interpellanza, dal quale si evince che l'istituzione della Commissione Edilizia è una facoltà dell'Ente e che è il Regolamento Edilizio a determinare la composizione, le modalità di funzionamento, l'individuazione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti a preventivo parere consultivo della stessa;
- pertanto all'attuazione di quanto già deliberato dal Consiglio Comunale nel 2008 circa l'eliminazione della Commissione Edilizia non poteva che seguire l'iter previsto dall'art. 29 della L.R 12/2005 "Procedura per l'approvazione del Regolamento Edilizio" che rinvia alle procedure definite nei commi 2,3,4 dell'art.14 della L.R. n.12/2005 che, per immediatezza di lettura, si riportano: " *La deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio*".

Procedura attuata dall'ufficio come evidenziato nella deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 27.06.2019 di approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio in ordine all'abrogazione della Commissione Edilizia.

In ordine alla Commissione per il Paesaggio si evidenzia che, l'art. 28 della L.r. 12/2005 dispone che il Regolamento Edilizio comunale disciplina, in conformità alla presente legge, alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti:

a) le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché i termini e le modalità per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività; qualora il comune non provveda si applicano le disposizioni della presente legge;
b) le modalità di compilazione dei progetti di sistemazione delle aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le modalità per la relativa valutazione;
c) le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità;
d) le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisionali di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;
e) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'obbligo di installazione di sistemi fissi di ancoraggio al fine di prevenire le cadute dall'alto;
f) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche e degli spazi non edificati;
g) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;
h) le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene;
i) la composizione e le attribuzioni della commissione edilizia, se istituita, ai sensi dell'articolo 30;
j) le modalità di compilazione dei progetti delle opere viabilistiche e dei progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali,
k) le modalità per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici;
l) le modalità per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, secondo quanto previsto dall'articolo 58-bis, comma 4.

Nell'articolato soprariportato non è citata la composizione e le attribuzioni della Commissione per il Paesaggio e pertanto questa Amministrazione, appurato che la disciplina della Commissione per il Paesaggio non costituisce "contenuto obbligatorio" del Regolamento Edilizio, ha ritenuto - come peraltro effettuato da molteplici altri Comuni - , di disciplinare il funzionamento della stessa come atto regolamentare disgiunto dal Regolamento Edilizio.

Si evidenzia che come definito anche dalle D.G.R. 8/7977 del 6 agosto 2008 la Commissione per il Paesaggio è l'organismo che per il livello di competenza tecnico scientifica risulta atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici in forma autonoma rispetto all'attività urbanistica-edilizia.

La Commissione Paesaggio pertanto, diversamente dalla Commissione Edilizia è chiamata, come disciplinato del regolamento comunale, ad esprimere il proprio parere valutando gli interventi edilizi proposti in relazione alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" come determinati con DGR n.7/11045 del 8 novembre 2002, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel Piano di Governo del Territorio e altri atti di pianificazione e regolamentari dell'ente; nonché ad esprimere il proprio parere consultivo in ordine all'impatto estetico-visuale dell'intervento; al rapporto dell'intervento con il contesto e il suo inserimento ambientale; alla compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti, alle modalità di attuazione delle "Disposizioni Preliminari e di carattere generale- art.1 "Gradi di intensità prescrittiva: prescrizioni obbligatorie, direttive, consigli, esempi" del Regolamento Edilizio vigente in ordine agli aspetti morfologici, tipologici, impatto estetico visuale, rapporto con il contesto, inserimento ambientale ...

Diversamente la Commissione Edilizia esprime un parere tecnico architettonico ed urbanistico.

Non si ravvisano pertanto elementi per cui l'ampliamento delle competenze attribuite alla Commissione per il Paesaggio, rispetto a quelle previste per legge, debbano essere sottoposte alla disciplina del Regolamento Edilizio, sussistendo una sostanziale differenza tra le competenze delle due Commissioni soprarichiamate, come peraltro avvalorato dalla le DGR n. 8/7977 del 06.08.2008 che stabilisce che i componenti della Commissione Edilizia non possono essere contestualmente componenti della Commissione per il Paesaggio.

Si segnala infine che la DGR n. IV/2727 del 22.12.2011 prevede al punto 5.5 dei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" quanto segue: "*La nomina della Commissione Paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni*".

Relativamente al punto 5 dell'interpellanza si evidenzia che l'art.183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, dispone: "*La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Distinti saluti.

Seregno, 26 LUG. 2019

Claudio Vergani
Assessore con delega alla Pianificazione territoriale (urbanistica e PLIS) ed Edilizia privata

CITTÀ DI SEREGNO (MB)

Alberto Rossi
Sindaco